

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio elettorale, 1 marzo 2000, prot. n. 2314/1.3.11

*Accesso ai dati concernenti l'anagrafe degli amministratori.*

Con nota del 23 febbraio u.s., lo scrivente Servizio è stato richiesto di esprimere un parere in merito all'accesso ad alcuni dati relativi agli eletti nei consigli comunali e provinciali della Regione. Infatti, in considerazione del fatto che in seguito all'elezione, le amministrazioni interessate fanno compilare ai neo eletti una scheda anagrafica, in cui devono essere riportati una serie di dati quale ad esempio il titolo di studio, va chiarito quali sono i limiti di accessibilità a tali dati. Se si considera che i dati raccolti sono necessari a questo Servizio per l'avvio dell'anagrafe degli amministratori, istituto già introdotto a livello nazionale dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 con la specifica finalità di raccogliere ed utilizzare i dati relativi ai soggetti titolari di determinate cariche pubbliche, deve concludersi nel senso che l'accesso è consentito a chiunque ne faccia richiesta.

L'orientamento espresso trova conferma nel disposto normativo di cui all'articolo 30, comma 4, della citata legge 265/99 che dispone: "Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe".